Decreto federale
concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale

Modifica del DISEGNO

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...[1],

decreta:

I

Il decreto federale del 4 ottobre 2006[2] concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale è modificato come segue:

Art. 1 cpv.1 e 2 lett. d

[1] È approvato un credito complessivo di 20 725 100 000 franchi (livello dei prezzi 2005, esclusi il rincaro e l'imposta sul valore aggiunto) per il completamento della rete di strade nazionali, per l'eliminazione di insufficienze di capacità su questa rete e per i contributi federali a favore di misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati.

[2] Il credito è ripartito sui singoli compiti nella maniera seguente:

	Compito	Investimenti in milioni di franchi		
		1a tappa approvati	tappe ulteriori bloccati	Totale
d.	Contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche	725,1	0	725,1

II

[1] Il presente decreto non sottostà a referendum.

[2] Il Consiglio federale pone in vigore il presente decreto unitamente al decreto concernente la rete del ....

1 FF
2 FF **2007** 7705